

Edizione di lunedì 18 giugno 2018

IVA

[La nuova comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere](#)

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

[Indicazione delle rimanenze in dichiarazione anche per i semplificati](#)

di Fabio Garrini

ENTI NON COMMERCIALI

[Gli statuti degli enti del terzo settore](#)

di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

[Ricostruzione induttiva dei redditi per il professionista](#)

di Marco Bargagli

IVA

[Rimborso dell'Iva non dovuta](#)

di EVOLUTION

FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Mediobanca S.p.A.

IVA

La nuova comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere

di Marco Peirolo

Il **1° gennaio 2019** entrerà in vigore il nuovo obbligo di **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), inserito dall'[articolo 1, comma 909, lett. a\), n. 4\), L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio).

L'adempimento è riferito ai dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti in Italia**, salvo quelle per le quali sia stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche** per mezzo del **Sistema di Interscambio** (Sdi), ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. 127/2015](#).

Per effetto del rinvio a quest'ultima disposizione, i soggetti obbligati alla comunicazione dovrebbero essere quelli **residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**.

Il dubbio nasce dal fatto che il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018](#), con il quale sono state definite le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, nell'individuare le informazioni oggetto della comunicazione in esame, fa riferimento agli **“operatori Iva residenti”**.

Assumendo che l'ambito soggettivo da prendere in considerazione sia quello più ampio previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ne deriva che l'obbligo deve essere osservato anche dai soggetti stabiliti in altri Paesi (UE o extra-UE), ma **identificati ai fini Iva in Italia** “direttamente”, ex [articolo 35-ter D.P.R. n. 633/1972](#), o per mezzo di un **rappresentante fiscale**. È, invece, irrilevante se la controparte sia identificata in Italia, in quanto è previsto esclusivamente che le operazioni oggetto di comunicazione abbiano come controparte un **soggetto non stabilito in Italia**, senza fare alcun riferimento alla sua eventuale identificazione nel territorio dello Stato.

Con la **decisione di esecuzione n. 2018/593/UE**, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad imporre la fatturazione elettronica, in deroga agli [articoli 218 e 232](#) della **Direttiva 2006/112/CE**, ai **“soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”**. L'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), nel fare riferimento ai **“soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”**, non sembrerebbe pertanto conforme all'**autorizzazione comunitaria**.

Tale difformità non riguarda l'obbligo comunicativo previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), non avente per oggetto la **fatturazione elettronica**, oggetto di autorizzazione, ma la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Da questo punto di vista, l'estensione dell'adempimento ai soggetti soltanto identificati ai fini Iva in Italia non appare, pertanto, censurabile.

Come specificato dal [provvedimento n. 89757/2018](#), le **informazioni da trasmettere** sono quelle riguardanti:

- i dati identificativi del **cedente/prestatore**;
- i dati identificativi del **cessionario/committente**;
- la **data** del documento comprovante l'operazione;
- la **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il **numero del documento**;
- la **base imponibile**;
- l'**aliquota Iva** applicata e l'**imposta**, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

A dispetto dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), che esclude dall'obbligo le operazioni per le quali sia stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche** per mezzo del SdI, il citato provvedimento prevede che la comunicazione, per tali operazioni, sia **facoltativa**.

La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della **data di ricezione** del documento comprovante l'operazione, per tale intendendo la **data di registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

Per le sole **fatture emesse**, la comunicazione può essere eseguita trasmettendo al SdI l'intera fattura in formato XML, indicando uno dei codici convenzionali appositamente previsti nel campo “CodiceDestinatario” (si veda anche l'apposita risposta dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del *videoforum* del 24 maggio 2018).

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#), per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà** (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei **15 giorni successivi alla scadenza**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il **divieto di applicazione** dell'istituto del **“cumulo giuridico”**, di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Indicazione delle rimanenze in dichiarazione anche per i semplificati

di Fabio Garrini

Dal 2017 i **semplificati** hanno assunto alla base della formazione del reddito il **principio di cassa**, principio che ha quale conseguenza, tra le altre, l'**irrilevanza delle rimanenze** nella determinazione del reddito.

Ciò posto, le istruzioni alla compilazione del modello redditi **richiedono l'indicazione nel quadro RG** della consistenza delle **rimanenze** al 31.12; dato, questo, che deve essere accolto e riscontrato anche nello **studio di settore**.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che tale indicazione deve essere resa anche dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il **principio della registrazione** ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), facendo riferimento alle **rimanenze effettivamente esistenti** alla chiusura dell'esercizio (quindi prescindendo dal pagamento e dalla registrazione dei documenti di acquisto).

L'indicazione delle rimanenze

Malgrado il valore delle giacenze sia un dato del tutto **irrilevante** sotto il profilo reddituale, i contribuenti in contabilità semplificata non si sono liberati dalla necessità di **inventariare i beni al termine del periodo d'imposta**.

Sono infatti scomparsi i righi in passato dedicati alle rimanenze nell'ambito della formazione del reddito (RG8 e RG9), mentre **in calce al quadro** (quindi dopo l'individuazione del reddito) è stato inserito il rigo **RG38**, dedicato appunto al monitoraggio delle rimanenze finali, per il quale è richiesto un dato piuttosto **dettagliato**.

RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Le **istruzioni** alla compilazione di tale rigo precisano le informazioni da indicare:

- nella **colonna 2**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale ([articolo 92 e 92-bis Tuir](#));

- in **colonna 3**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ([articolo 93 Tuir](#));
- nella **colonna 4**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85 Tuir ([articolo 94 Tuir](#));
- nel caso in cui **non sussistano** rimanenze finali, va barrata la casella di **colonna 1**.

Il dubbio che si era posto, pertanto, verteva sulla necessità di indicare tale dato anche da parte dei soggetti che hanno adottato il **metodo della registrazione**, posto che tale indicazione (che si interfaccia con il correlato dato presente nello studio di settore) è stata richiesta a seguito del **D.M. 23.03.2018** recante **“interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017”**.

Sul punto l'Agenzia **conferma la necessità di indicare tale dato anche ad opera di coloro che hanno optato per il metodo della registrazione**, che quindi sono tenuti tanto a compilare il **rgo RG38**, quanto a rendere **analoga informazione nel quadro F** dello studio di settore applicabile al contribuente.

In particolare:

- il dato da indicare nella **colonna 2** del **rgo RG38** dei modelli Redditi PF e SP è pari alla **somma degli importi indicati ai righi F10 e F13** del modello degli **studi di settore**,
- mentre quello da indicare nella **colonna 3** del citato **rgo RG38** è pari all'importo da indicare nella **colonna 1 del rigo F07** del modello degli **studi di settore**.

I contribuenti che applicano il **metodo della registrazione** devono segnalare l'opzione nello **studio di settore** tramite la **barratura della casella F41**.

Malgrado il provvedimento si riferisse ai correttivi per chi applica il **principio di cassa**, pareva indubbio che anche chi applica il **metodo della registrazione** comunque avesse l'incombenza di indicare l'importo delle rimanenze. Aspetto come detto confermato dall'Agenzia.

L'aspetto più delicato pareva però quello della **quantificazione degli importi da indicare**: in particolare, **poiché si tratta di un metodo basato sulla registrazione, si sarebbe dovuto far riferimento solo ai beni in giacenza riferibili a fatture registrare?** Ovvero, **se fosse stato utilizzato il metodo di cassa, le rimanenze dovevano riferirsi ai soli beni pagati?**

Tale soluzione forse avrebbe voluto la **logica**, ma appare di tutta evidenza come questa verifica sarebbe risultata del tutto **ingestibile**.

Fortunatamente l'Agenzia preferisce la valorizzazione sulla base delle **unità fisiche in giacenza**: **“Con riferimento al dato relativo alle rimanenze finali, analogamente a come operato per quelle iniziali, va indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da**

individuare ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.

Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all'effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall'avvenuta o non avvenuta manifestazione finanziaria del costo.”

Ciò posto, ci si chiede che tipo di elaborazione possa uscire da uno studio di settore il cui quadro F dei dati contabili viene compilato con la stessa modalità di compilazione del quadro RG (quindi cassa o registrazione), mentre le rimanenze vengono rilevante con una conta fisica.

Malgrado i lodevoli gli sforzi che possono essere stati profusi nell'elaborazione dei correttivi, sorge una certa **sensazione di “sommare le pere con le mele”**, come si sul dire.

Questo a conferma del fatto che, se gli studi di settore oggi hanno una **valenza limitata** sotto il profilo accertativo essendo presunzioni semplici, **a maggior ragione** lo devono essere per i **nuovi semplificati**.

Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: se lo studio di settore ha lo scopo di stimare i ricavi dei soggetti di piccole dimensioni e questi oggi si basano sul metodo di **cassa** da sempre **indigesto alla logica di funzionamento dello studio di settore, che ruolo occorre attribuire a tali strumenti?**

Il sospetto che lo studio di settore stia **degenerando in una laboriosa raccolta di informazioni** che alla fine risulti **poco utile anche ai verificatori** è sempre più consistente.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

ENTI NON COMMERCIALI

Gli statuti degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

L'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) recante il **codice del terzo settore** (di seguito c.t.s.) prevede che per le **Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali** iscritte ai registri istituiti ai sensi delle discipline esistenti alla data di entrata in vigore del c.t.s., potranno continuare ad applicarsi, ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione, le **norme previgenti** purché si adeguino alle nuove disposizioni **“entro diciotto mesi”** dalla entrata in vigore del c.t.s..

Entro il medesimo termine: **“esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”**.

Questo significa che le **associazioni di promozione sociale**, le **organizzazioni di volontariato**, le **Onlus** e le **imprese sociali** attualmente operanti sono tenute ad effettuare le **modifiche al proprio statuto** per adeguarlo alle nuove prescrizioni al più tardi **entro il 3 febbraio 2019**.

Con l’aggravante che le **Onlus** dovranno decidere **“cosa voler diventare”** in quanto, come è noto, con l’entrata in vigore del **Registro Unico nazionale del terzo settore** troverà applicazione l'[articolo 102, comma 2, lett. a\) c.t.s.](#) che abroga l’intera disciplina di tali enti portata dal **D.Lgs. 460/1997**.

Pertanto le **Onlus** dovranno scegliere se **rimanere nel terzo settore** e, in tal caso, decidere in **quale sezione del registro chiedere l’iscrizione**.

Queste **scadenze** appaiono ormai **imminenti** (tra il prossimo periodo feriale e i termini per la convocazione delle assemblee si ritiene non ci sia ancora molto tempo per procrastinare ancora l’attuazione di quanto sopra esposto) ma il quadro di riferimento continua ad essere molto **nebuloso**.

Infatti **scade il prossimo 3 agosto 2018** l’anno di tempo concesso dalla legge delega (la **L. 106/2016**) per la correzione delle disposizioni contenute nel **D.Lgs. 117/2017** che introduce il nuovo **codice del terzo settore** (così come scade il prossimo **19 luglio 2018** il termine per apportare correzioni al correlato **D.Lgs. 112/2017** contenente la disciplina dell’**impresa sociale**).

La **bozza di decreto correttivo**, approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, pende adesso in Parlamento per raccogliere i previsti pareri consultivi delle commissioni parlamentari e della conferenza Stato – Regioni.

Alla fine dovrà tornare al Governo per poi essere pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** entro i termini sopra indicati.

Se anche ciò accadesse questo cadrà, comunque, in pieno **periodo feriale**. Rimarrebbero a quel punto tre o quattro mesi al massimo per **recepire, studiare e applicare i contenuti delle novelle legislative**, discuterle nelle associazioni, **convocare le assemblee e approvarle**.

Ma non c'è solo questo aspetto. Infatti ove gli enti interessati intendessero svolgere **attività diverse** rispetto a quelle di **interesse generale** previste dal codice, queste dovranno essere *"secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale"* ([articolo 6, comma 1, c.t.s.](#)).

Il **Decreto interministeriale** in questione **non è stato ancora emanato** e, pertanto, l'associazione che andasse a regolamentare le attività diverse da quelle di **interesse generale** in maniera non conforme rispetto a quanto indicato in tale Decreto si troverebbe a dover **modificare nuovamente lo statuto**.

Ne deriverà, pertanto, che chi non rispettasse comunque il termine indicato, perderà i diritti quesiti, tornando ad essere una **semplice associazione** disciplinata dagli **articoli 14 e ss cod. civ.** ma potrà comunque, in seguito, adeguandosi alla disciplina del codice e richiedere comunque l'iscrizione al **Runts**.

Appare ovvio che, in questo quadro di riferimento, decisiva potrebbe essere l'analisi della **convenienza fiscale a rimanere / entrare nel terzo settore** o tornare ad essere, sotto il profilo fiscale, un mero **ente non commerciale**.

La **bozza di decreto correttivo** incide in maniera importante sul contenuto della norma chiave sotto questo profilo, che è l'[articolo 79 c.t.s.](#) L'incertezza attualmente esistente sul punto contribuisce perciò a generare **confusione**.

Così come quando dovessero entrare definitivamente a regime le novelle legislative si porrà il problema: le **associazioni** che non potranno più giovare dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sia che siano rimaste fuori dal terzo settore sia che abbiano deciso di entrarci non come associazioni di promozione sociale, ai fini **Iva** potranno continuare ad applicare l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) che, invece, non ha avuto alcuna modifica? **I corrispettivi specifici versati dagli associati potranno diventare "commerciali" ai fini delle imposte dirette e restare "istituzionali" ai fini Iva?** Un chiarimento appare obbligatorio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Ricostruzione induttiva dei redditi per il professionista

di Marco Bargagli

Come noto il nostro ordinamento giuridico **consente di ricostruire**, sulla base di **precisi elementi di capacità contributiva**, il **reddito conseguito dal soggetto passivo** d'imposta.

Anzitutto ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) è possibile **rettificare**, sulla base di **presunzioni semplici**, purché connotate dai requisiti di **gravità precisione e concordanza**, le dichiarazioni presentate dalle **persone fisiche** qualora il **reddito complessivo** ivi dichiarato **risulti inferiore a quello effettivo** ossia **non sussistono o non spettano**, in tutto o in parte, **le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella medesima dichiarazione**.

In siffatta **ipotesi** l'Amministrazione finanziaria può **determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente**, anche sulla base delle **spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta (c.d. spesometro)**, con possibilità di dimostrare che il **relativo finanziamento** è avvenuto con **redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta**, o con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** o, comunque, **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**.

Quindi, tale **metodo di ricostruzione del reddito** non si basa su **elementi** derivanti dall'applicazione di **coefficienti presuntivi**, bensì sulle **spese realmente sostenute** dal soggetto passivo valutando, simmetricamente, la reale **capacità di spesa del contribuente** a cui dovrebbe corrispondere un congruo reddito sottoposto a tassazione.

L'accertamento dei redditi su "base sintetica", conosciuto come "redditometro", prevede invece l'applicazione di una presunzione fondata sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** (ex [articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)).

Sempre con riferimento alle **imposte sui redditi**, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\) D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio può procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se l'**incompletezza, la falsità o l'inesattezza** degli **elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da altre **verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità** delle **registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.

In tale ultima circostanza, prendendo a base le **risultanze desumibili dalle scritture contabili obbligatorie** l'Amministrazione finanziaria, sulla base di "presunzioni semplici", anch'esse connotate dai sopra illustrati requisiti di **gravità, precisione e concordanza**, può **constatare**

l'esistenza di attività non dichiarate (ricavi in nero) ossia l'inesistenza di passività dichiarate (costi non deducibili), ricostruendo induttivamente il reddito.

Infine, con l'accertamento **induttivo “puro”**, disciplinato dall'articolo dell'[articolo 39, comma 2, lett. d\) D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio delle imposte **determina il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **“presunzioni semplicissime”** prive dei citati requisiti che, come detto, **caratterizzano le presunzioni semplici**.

In tema di **accertamento induttivo – presuntivo** la suprema **Corte di cassazione, sezione 5[^] civile**, con la recente [ordinanza n. 10692 del 04.05.2018](#), si è pronunciata circa il ricorso presentato da parte di un **medico odontoiatra**, avverso un avviso di accertamento **emesso** sulla scorta del **consumo di prodotti igienico sanitari monouso** utilizzati da parte del professionista nel **corso della sua attività**.

Nello specifico i giudici di piazza Cavour hanno fornito **importanti chiarimenti in ordine all'utilizzo, in ambito tributario, di un concreto quadro probatorio**, specificando che la **gravità, precisione e concordanza** degli indizi acquisti nel corso del controllo fiscale permette di **acquisire una prova presuntiva** che risulta di per sé sufficiente a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, **gli ermellini** hanno pienamente condiviso il **procedimento logico** adottato da **parte del giudice di merito** nella **valutazione degli indizi**, affermando che: *“la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento”* (in merito cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 12002/2017](#); [Corte di cassazione, ordinanza n. 5374/2017](#)).

In definitiva legittimando **l'accertamento analitico – induttivo** in capo al **medico odontoiatra**, la Suprema Corte ha affermato che in base a **deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe**, è importante operare una **valutazione complessiva che comporti un sufficiente quadro indiziario**, o anche un solo significativo **indizio**, idoneo a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa erariale, salvo **l'ampio diritto del contribuente a fornire la pertinente prova contraria**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rimborso dell'Iva non dovuta

di **EVOLUTION**

L'articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l'inserimento dell'articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all'Erario la restituzione dell'Iva non dovuta entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il nuovo meccanismo introdotto a tutela del fornitore.

L'[articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972](#) mira a eliminare le **inefficienze** sotto il profilo della **neutralità** dell'Iva che si creano quando, una volta fatturata la cessione o la prestazione con applicazione dell'Iva, l'imposta risulta **non dovuta**:

- perché l'operazione è stata **erroneamente considerata imponibile** mentre in effetti rientrava fra quelle esenti, non imponibili o escluse,
- perché è stata applicata un'**aliquota superiore a quella prevista** per quella particolare cessione o prestazione.

In tali circostanze:

- per il **cedente/prestatore**, l'imposta esposta in fattura va **comunque computata in liquidazione**, concorrendo alla determinazione dell'imposta a debito (o alla formazione di un minor credito se la liquidazione fa emergere un'eccedenza di imposta detraibile) a nulla rilevando la circostanza che essa non dovesse essere effettivamente applicata e addebitata al cliente in via di rivalsa;
- per l'**acquirente**, la ricezione di una fattura recante un'imposta in tutto o in parte non dovuta, **non consentiva** –fino alla modifica all'[articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#) introdotta dalla **legge di Bilancio 2018** – la **detrazione** dell'Iva subita in via di rivalsa.

Pertanto, l'Iva non dovuta configurava un fattore che incideva negativamente sulla **neutralità** del tributo perché andava a **gravare**, contrariamente alla sua logica, su uno degli operatori economici coinvolti nell'operazione.

Ecco che allora l'[articolo 8 della L. 167/2017](#) ha inserito nel [D.P.R. 633/1972](#) l'[articolo 30-ter](#):

- il cui **comma 1** ricalca quanto già disposto, in via generale, dall'[articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992](#), ossia che *“Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”*;
- il cui **comma 2** rappresenta la disposizione di **carattere innovativo** prevedendo che *“Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa”*.

In altri termini, il [comma 2 dell'articolo 30-ter](#) individua uno **specifico dies a quo** per i casi in cui l'applicazione di un'Iva non dovuta:

- abbia formato **oggetto di un accertamento**, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell'acquirente, e
- abbia comportato la **restituzione** al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell'imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.



The advertisement features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a network of lines and dots, suggesting a digital or interconnected environment. A hand is shown interacting with a laptop keyboard. Text on the right side reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' A call-to-action button at the bottom says 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.





MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la Fed si prepara ad altri due rialzi dei tassi nel 2018, mentre la BCE promette tassi invariati fino all'estate 2019

- La Fed rivede al rialzo il “dot plots” e si conferma fiduciosa sul proseguimento del trend di crescita dell'economia US sopra il potenziale
- La BCE ha finalmente annunciato la fine del QE a dicembre 2018 e il primo rialzo dei tassi non prima dell'estate 2019
- I pilastri della politica monetaria della BCE nel 2019 restano due, l'ampio stock di titoli detenuti in bilancio (e il loro reinvestimento) e la *forward guidance*

Come atteso, nel meeting di questa settimana il FOMC ha **aumentato l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali di 25 pb**, portandolo a 1,75-2,00%, in **un meeting** che, sulla scia del rafforzamento della fiducia della Fed sulla solidità della congiuntura US, **ha comunque riservato alcuni elementi più hawkish delle attese**. La mediana del cosiddetto “dot plots” per il 2018 incorpora ora 4 aumenti (il voto di un membro del FOMC si è spostato più in alto) e 3 nel 2019, il che significa che è stato aggiunto un ulteriore aumento del costo del denaro tra oggi e fine 2018. Infatti, a marzo il FOMC era diviso tra tre e quattro rialzi in totale per quest'anno. Inoltre, la Fed ha aggiornato le sue stime dei principali parametri economici del paese. Il PIL per il 2018 è atteso in crescita al 2.8% contro il 2.7% di marzo; l'inflazione è prevista al 2.1% (a marzo era l'1.9%) ed il dato *core* dovrebbe attestarsi al 2%, rispetto all'1.9% di marzo. Il tasso di disoccupazione è previsto al 3.6% per quest'anno, rispetto alle stime del 3.8% dello scorso trimestre. Dall'altra sponda dell'Atlantico, **la BCE ha annunciato che gli acquisti netti di titoli termineranno a dicembre 2018** e che “dopo settembre 2018, il ritmo mensile sarà ridotto a 15 miliardi”, in **un meeting che si è dimostrato più dovish delle attese**. L'annuncio della fine del *Quantitative Easing* è stato mitigato, da un lato, da una modifica della *forward guidance*, che ora prevede che il corridoio dei tassi di interesse (tasso di deposito a -0,4%, tasso di repo allo 0,0) invariato **ai livelli attuali fino all'estate 2019 e, dall'altro, dall'affermazione che il**

programma di acquisti di titoli privati e pubblici intrapreso nel 2015 non è da considerarsi eccezionale, ma parte integrante della cassetta degli attrezzi della politica monetaria. In questo modo, la BCE sta cercando di calmierare le attese sui rialzi dei tassi e controllare il *term premium* sulla struttura a termine dei titoli governativi. Prima del meeting, le aspettative erano divise su quando la BCE avrebbe ri-definito i dettagli del suo piano degli acquisti (se questa settimana o nella riunione di luglio), a causa della maggiore cautela richiesta dalla situazione politica italiana e dalla recente debolezza dei dati economici. **Il Presidente Draghi ha comunque spiegato che il sostegno della politica monetaria continuerà a essere fornito dal consistente stock di titoli detenuti nel bilancio della BCE e dal reinvestimento per un periodo "prolungato e necessario" del capitale dei titoli rimborsati e giunti a scadenza (attività di reinvestimento iniziata in marzo 2017).** Attualmente, **le modalità di re-investimento del capitale non sono ancora note:** il presidente Draghi ha ribadito nel meeting che una decisione a riguardo sarà importante e verrà presa nei prossimi mesi. Contestualmente, la BCE ha pubblicato le nuove previsioni di crescita ed inflazione. La crescita è stata rivista al ribasso dal 2,4% al 2,1%, ma le previsioni per il 2018 e il 2019 sono state mantenute rispettivamente all'1,9% e all'1,7%. Le previsioni di inflazione per quest'anno e il prossimo sono state rivedute a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le previsioni per il 2020 sono rimaste invariate all'1,7%. **La BCE non è sembrata preoccupata del rallentamento della congiuntura economica**, sostenendo che la crescita dell'intera Area resta solida anche se in T2 il rallentamento potrà caratterizzare ancora alcuni paesi. D'altra parte, Draghi ha anche sottolineato come **le turbolenze italiane legate alla formazione del nuovo governo possono essere considerate un "episodio locale"** all'interno di un progetto europeo, che resta forte ed irreversibile. In risposta alla riunione di politica monetaria di questa settimana, **il mercato ha ulteriormente rimodulato le proprie aspettative di politica monetaria ed ora si attende il primo rialzo del costo del denaro in autunno del 2019. Conseguentemente, l'euro si è deprezzato rispetto al dollaro US. Questo movimento ci ricorda che i tassi di cambio sono fortemente influenzati dalla rimodulazione delle attese di politica monetaria che dovrebbe muoversi nel medio lungo periodo coerentemente con i fondamentali economici.** Dopo tutto, l'apprezzamento dell'euro l'anno scorso è stato proprio guidato dall'accelerazione dell'attività economica nell'Area Euro nella seconda parte dell'anno.



LA SETTIMANA TRASCORSA


EUROPA: produzione industriale debole ad aprile nell' Area Euro, dati occupazionali misti in UK

A giugno l'indice ZEW tedesco ha mostrato un marcato rallentamento in entrambe le sue componenti, situazione corrente ed aspettative: l'indice delle aspettative è sceso a -16,1 (atteso -14) da -8,2, mentre quello sulla situazione corrente è peggiorato a 80,6 (atteso 85) da 87,4. L'indice incorpora probabilmente gran parte dell'incertezza legata alla formazione del governo italiano. Debole anche la produzione industriale dell'Area Euro nel mese di aprile, che è scesa dello 0,9% m/m (consenso -0,7% m/m), sulla scia della contrazione registrata in Germania, Francia, Italia e Spagna. Questo dato è il primo di T2 e indica che è probabile che non vedremo una ripresa della produzione industriale in T2, dopo l'andamento deludente di T1 (-0,6% t/t). La stima tendenziale si porta così a 1,7% a/a (consenso: 2,8% a/a, valore precedente: 3% a/a). Il ritmo espansivo del comparto industriale si sta chiaramente ridimensionando nel 2018 rispetto al 2017. Anche l'Italia ha presentato una produzione industriale pari a +1,9% a/a, inferiore alle previsioni (+3,6% a/a). L'altra indicazione di maggior rilievo riguarda l'inflazione di maggio. Francia e Germania confermano i numeri delle letture preliminari; in particolare, l'inflazione tedesca si attesta al +0,5% m/m e +2,2% a/a. Il dato aggregato rivela prezzi al consumo in crescita dello 0,5% m/m e dell'1,9% a/a, in linea con le letture preliminari di maggio. In UK, i dati sull'occupazione sono stati ambivalenti ad aprile. La disoccupazione si è attestata al 4,2% a/a (consenso: 4,2%, valore precedente: 4,2%), mentre la crescita dei salari è stata moderata, con guadagni settimanali medi esclusi bonus al 2,8% (consenso: 2,9%; valore precedente 2,9%). Compresi i bonus, i guadagni sono risultati in linea con le attese del 2,5% e invariati rispetto alla lettura precedente.

USA: continua la pubblicazione di dati migliori delle attese

Durante la settimana l'attenzione dei mercati si è rivolta verso l'inflazione di maggio. L'indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0,5% m/m (consenso: 0,3% m/m, valore precedente: 0,1% m/m), portando il dato tendenziale a 3,1% a/a (consenso + 2,9% a/a, valore precedente 2,6% a/a). L'aumento è stato guidato dalla componente energetica, in aumento del 4,6% m/m,

e si è avvantaggiato del contributo positivo dei servizi commerciali, dei trasporti e delle scorte. L'indice PPI *core* è aumentato dello 0,3% m/m, portando la crescita annualizzata al 2,4% a/a. **Lato consumi, l'inflazione di maggio si mostra in linea con le attese, al +0.2% m/m e +2.7% a/a.** L'inflazione *core* è salita a 0,2% m/m (rispetto allo 0,1% del mese precedente), portando il tendenziale a 2,2% a/a. **A giugno l'indice di produzione Empire ha riportato un marcato miglioramento toccando 25.0** (consenso: 18.5, valore precedente: 20.1). I nuovi ordini, le spedizioni e gli indicatori di occupazione sono risultati migliori delle attese. Circa il 38% degli intervistati ha riferito un miglioramento delle condizioni lavorative per il mese di giugno, mentre solo il 13% ha riferito un peggioramento. L'ottimismo sull'Outlook di sei mesi è aumentato per il secondo sondaggio consecutivo.



ASIA: ad aprile, rallenta la crescita economica cinese

In Giappone, ad aprile **gli ordini di macchinari sono stati significativamente più forti delle attese**, attestandosi a 10.1% (consenso: -1.8% m/m, valore precedente: -3.9% m/m), segnando la maggior crescita da gennaio 2016 e un forte inizio per T2, mentre la produzione industriale si attestata ad aprile a +0.5% m/m, segnando un rallentamento meno marcato rispetto al dato preliminare (+0.3%). **Lato prezzi, il PPI ha accelerato più del previsto a maggio, registrando la crescita più alta da gennaio, complici anche alcuni importati effetti base. Nessuna sorpresa, invece, è arrivata la meeting di politica monetaria della BoJ**, che ha mantenuto invariata (8-1 voti), come previsto, la politica di controllo della curva dei rendimenti, lasciando i tassi a breve termine a meno lo 0,1% dei tassi a lungo termine intorno allo 0%. I membri del consiglio hanno votato all'unanimità per mantenere altri acquisti di attività. Il governatore della BoJ, Kuroda, nella sua conferenza stampa ha affermato che discussioni più approfondite su un'inflazione stagnante avverranno a breve. **In Cina, rallenta la crescita economica:** la crescita della produzione industriale è rallentata al 6,8% a/a dal 7,0% del mese precedente. La crescita delle vendite al dettaglio è diminuita all'8,5% dal 9,4%, peggiore rispetto al consenso del 9,6%. Invece i prezzi medi delle nuove abitazioni sono aumentati dello 0,7% m/m a maggio, segnando il ritmo più veloce da giugno 2017. Sessantuno città hanno registrato prezzi più alti a maggio, rispetto ai 58 di aprile. L'ufficio delle statistiche ha rilevato che i guadagni sono stati guidati dalle città cinesi di "cosiddetto" livello 2.

PERFORMANCE DEI MERCATI

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by [stefano.catali](#) / [freepik](#)